

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO PUA “BORGO SANTA CHIARA” - I.U.P. N. 6 AREA EX FRACARRO RADIOINDUSTRIE - IN VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 8 TER L.R. 11/2004. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI.

Deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 5 settembre 2025 di adozione con la quale è stato adottato il P.U.A. denominato “Borgo Santa Chiara” – I.U.P. n. 6 Area ex Fracarro Radioindustrie – in variante parziale al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 20 comma 8 ter della L.R. 11/2004.

Elaborato di Controdeduzioni alle Osservazioni

OSSERVAZIONE N. 1/a

DITTA PROPONENTE: Cooperativa Agricola Produttori Castellana Soc. Coop. Agr.
DATA: 29/10/2025 PROT.: 48437

CONTENUTO PROPOSTA

Opposizione alla previsione di insediamento commerciale (medio centro commerciale) in quanto l’iniziativa economica privata non può porsi in contrasto con i fini mutualistici indicati all’art. 45 della Costituzione, dovendosi considerare le specifiche disposizioni per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto con riferimento al commercio al dettaglio su area privata, contenute nella legge 28 dicembre 2012 n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Sia le leggi in materia di concorrenza, sia gli strumenti di pianificazione urbanistica debbono conformarsi ai superiori principi costituzionali fin qui menzionati.

CONTRODEDUZIONI

Parere contrario all’accoglimento dell’osservazione in quanto, sotto il profilo dei contenuti urbanistici della stessa, l’osservazione non risulta pertinente alla variante urbanistica adottata.

OSSERVAZIONE N. 1/b

DITTA PROPONENTE: Cooperativa Agricola Produttori Castellana Soc. Coop. Agr.

DATA: 29/10/2025 PROT.: 48437

CONTENUTO PROPOSTA

Opposizione alla previsione di insediamento commerciale (medio centro commerciale) in quanto l'iniziativa non appare pienamente coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri che, nella citata fonte normativa, vengono individuati dal legislatore regionale come atti a caratterizzare, nella sua complessità, il sistema commerciale della Regione del Veneto. La previsione di un insediamento commerciale di medie dimensioni, destinato a sorgere proprio di fronte alla sede storica della Cooperativa Castellana, rischia di frustrare, in modo assai considerevole, l'operatività dei principi richiamati dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2012 n. 50. Il PUA omette di considerare adeguatamente la sostenibilità economica, sociale e territoriale dell'operazione di pianificazione che si intende porre in essere; rischia di compromettere la tenuta del commercio tradizionale al dettaglio e la sua portata strategica, rimane indifferente dinanzi alla necessità di valorizzare l'identità commerciale della città. L'apertura di un nuovo supermercato rischierà di minare la stessa sopravvivenza della realtà della Cooperativa con effetti potenzialmente irreversibili.

CONTRODEDUZIONI

Parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto, sotto il profilo dei contenuti urbanistici della stessa, l'osservazione non risulta pertinente alla variante urbanistica adottata e/o comunque infondata.

Va considerato che:

- L'ambito oggetto del PUA --- della superficie di oltre 40.000 mq. collocata a sud ovest del Castello, immediatamente a ridosso delle mura medievali di Castelfranco Veneto, in piena z.t.o. A --- si caratterizza per la presenza di un insediamento industriale con strutture ed aree dismesse e/o degradate (ex Fracarro radio industrie);
- Il P.A.T. già qualifica l'area in questione come degradata (ovvero di "bassa qualità" e "incongrua"), prescrivendo la necessità di attuare interventi di riassetto urbanistico/edilizio per la sua riqualificazione/riconversione/rifunzionalizzazione". Il PAT, in sostanza, la individua come un'area strategica per lo sviluppo urbanistico, sociale ed economico del nucleo storico e dei quartieri del centro, tanto da prevedere la necessità di promuovere azioni finalizzate al suo rinnovo urbanistico/edilizio;
- A seguito della L.R. Veneto n. 50/2012 e del relativo Regolamento Regionale n. 1/2013 il Comune, con delibera G.C. n. 188/2014 per la classificazione del territorio comunale, approvata in seguito con delibera del 12.03.2025 n. 63, ha provveduto all'individuazione dei "centri urbani" e delle "aree degradate da riqualificare", al dichiarato fine di adeguare lo strumento urbanistico alle disposizioni normative regionali sulla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita. In particolare, l'area degradata di cui si tratta è stata puntualmente indicata e localizzata nella scheda n. 4 – AMBITO "FRACARRO RADIO INDUSTRIE" - allegata alla suddetta delibera;
- L'adeguamento dello strumento urbanistico è stato poi attuato con la variante Parziale n. 8 al PRG (approvata dal C.C. con delibera n. 98/2015), che in attuazione della normativa regionale citata ha previsto per tale area, oltre alle destinazioni d'uso già precedentemente ammesse, anche la destinazione commerciale;
- Successivamente, a seguito dell'approvazione del primo P.I. con delibera C.C. n. 83 del 2018, l'Allegato A delle Norme Tecniche Operative – Repertorio Normativo – ha denominato l'area

di cui si tratta come IUP n. 6, prescrivendo l'obbligo di attuazione attraverso lo strumento urbanistico attuativo (PUA) con i seguenti parametri:

tipo	Superficie territoriale mq	Superficie massima coperta mq	Superficie minima scoperta mq	Volume edificabile mc	Altezza m	Destinazioni d'uso ammesse	Altre norme
IUP n. 6	42.500	17.573	24.914	90.000	10,5	Residenza terziario attrezzature pubbliche e private di uso pubblico	Volume edificabile. Nuova costruzione previa demolizione degli edifici sottoposti a grado 5

Ne consegue che il PUA in questione risulta assolutamente coerente e conseguente sia rispetto agli strumenti urbanistici comunali e sia rispetto alla normativa regionale in materia di politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto.

Pertanto, alla luce delle norme richiamate, risultano assolutamente generiche e/o prive di fondamento le osservazioni là dove si sostiene in modo alquanto generico e non puntuale una presunta incoerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e i criteri regionali in materia di commercio.

OSSERVAZIONE N. 1/c

DITTA PROPONENTE: Cooperativa Agricola Produttori Castellana Soc. Coop. Agr.
DATA: 29/10/2025 PROT.: 48437

CONTENUTO PROPOSTA

Opposizione alla previsione di Piano Urbanistico Attuativo in quanto non è stato ad oggi realizzato alcun masterplan come richiesto dalle N.T.O. del Piano degli Interventi.

Dal PUA adottato non si ricavano i dati necessari a stabilire il reperimento dello standard secondario ed eventualmente l'autorizzazione alla monetizzazione degli standard che non possono essere reperiti all'interno dell'ambito; l'estensione delle dotazioni di verde non sembra sia sufficiente alla realizzazione della gamma di servizi secondari nella misura richiesta dalle N.T.O. Manca l'autorizzazione alla monetizzazione degli standard non reperiti all'interno dell'ambito.

CONTRODEDUZIONI

Parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto, sotto il profilo dei contenuti urbanistici della stessa, l'osservazione viene confutata come segue:

- Il PAT, nella relazione sintetica, individua tra gli obiettivi la "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA CENTRALE A SUD-OVEST DEL CENTRO STORICO" (obiettivo n. 7), normato dagli articoli 26, 27, 28 e 40 delle norme del PAT. In particolare il Piano di Assetto si propone la *definizione di direttive per il riassetto urbanistico dell'area posta a sud-ovest del centro storico del capoluogo garantendone il ruolo centrale a supporto del nucleo storico e dei quartieri del centro;*

- Il comma 3° dell'art. 13 delle N.T.O. del Piano degli Interventi definisce gli Schemi direttori. Alla luce di tale articolo, fino alla definizione del *Masterplan*, all'interno degli schemi direttori ("Valle del Torrente Muson" e "Nodo ferroviario") è comunque possibile dare attuazione agli strumenti urbanistici applicando la disciplina delle zone territoriali, delle schede di progetto puntuali di cui agli artt. 71 e 73 e dei lotti liberi inedificati di cui all'art. 69.

Pertanto, va sottolineato che il PUA adottato e approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 comma 8-ter della L.R. Veneto n. 11/2004, com'è quello di cui si discute, costituisce variante allo strumento urbanistico generale.

Pertanto, il Consiglio Comunale --- in quanto organo titolare della competenza in materia urbanistica, che esercita anche attraverso l'approvazione del P.I. e delle sue varianti --- ben può coerentemente operare la scelta di procedere alla progressiva ricomposizione del tessuto urbano anche attraverso l'applicazione di piani urbanistici attuativi nell'ambito della riqualificazione di comparti che, per la loro dimensione e per la loro strategicità, pur non coincidendo con l'intero areale dello schema direttore, siano però in grado essi stessi di svolgere le funzioni di un Masterplan sviluppato per fasi successive.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 delle NTO e del repertorio normativo descritto dalla scheda dello IUP n. 6 forniscono quindi il presupposto per lo sviluppo di un PUA su di un'area di circa 42.500 mq., attualmente costituita da un edificato dalle caratteristiche di impianto, edilizie, morfologiche, funzionali ed ambientali del tutto inadeguate rispetto al ruolo territoriale che questo settore di città rappresenta attualmente.

- La superficie a standard è rappresentata nell'elaborato denominato tav. 12.1 "standard" identificato dal codice 05152980263-03122023-1656.089.pdf.p7m TAV_12_1_-_PR_STANDARD_773.pdf.p7m

La superficie a standard tiene conto anche della quota aggiuntiva di aree (extra 10 mq/ab) prescritta quando l'area del P.U.A. supera la volumetria di 50.000 mc ai sensi dell'art. 10 punto 17 delle N.T.O. Il punto i) delle premesse dello schema di convenzione del PUA adottato, reca: "*Si prevede inoltre la possibilità di ricorrere alla monetizzazione degli standard urbanistici che non possono essere reperiti all'interno dell'ambito*". L'art. 3.3 dello schema di convenzione prevede espressamente l'eventualità/possibilità di monetizzazione alla lettera c) *la monetizzazione di aree a standard per complessivi mq. ... e per € */mq salvo aggiornamento Istat e/o modifiche apportate dal Comune.*

L'importo per l'eventuale monetizzazione viene ricavato dall'applicazione della D.G.C. n. 45 del 18.02.2016 recante "Aggiornamento dei valori di monetizzazione degli spazi a parcheggio e a verde pubblico".

L'art. 10 comma 12 delle NTO – in tema di standard secondari – precisa che "*i servizi secondari comprendono le aree a servizi direttamente riferite alle esigenze e funzioni della collettività, relativamente alla residenza sono pari a mq. 20 per abitante teorico e indicati nelle tavole del P.I.*". Sempre all'art. 10 ma al comma 19 si dispone che "*La monetizzazione delle aree a servizi è effettuata facendo riferimento al costo complessivo della realizzazione dei servizi, calcolato come valore delle aree e delle opere che su di esse devono essere realizzate. Le aree sono individuate tra quelle previste dallo strumento generale e riportate negli elaborati grafici.*". A tal proposito il Piano individua aree specifiche come meglio descritte agli artt. 82 ed 83 delle NTO che descrivono il sistema dei servizi ovvero le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale. Più in generale l'art. 31 della L.R. 11/2004 e s.m.i. stabilisce al primo comma che: "*Il piano di assetto del territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un'adeguata dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso*". Ne discende che le aree destinate all'istruzione, all'assistenza, ai servizi sociali e sanitari, alla pubblica amministrazione, alla sicurezza pubblica ed alla protezione civile, alle attività culturali, associative e politiche, agli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la

ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche, agli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi, ai parcheggi, agli spazi di sosta pubblici, alle attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani, agli elementi di riqualificazione urbana, alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, sono demandate agli strumenti generali – parte strategica e parte operativa – prima ancora che ai piani attuativi che devono conformarsi agli strumenti sovraordinati.

Oltre al sopra citato comma 19 delle NTO, va ricordato che lo stesso DM 1444/68 all'art. 4 recante "*Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee*", ammette che all'interno delle Zone A, l'Amministrazione comunale, all'atto dell'individuazione delle dotazioni, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di poter raggiungere le quantità minime di cui all'art. 3 medesimo D.M., possa farlo precisando come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. Tale valutazione viene ricondotta alla Pianificazione generale (PAT e PI).

OSSERVAZIONE N. 1/d

DITTA PROPONENTE: Cooperativa Agricola Produttori Castellana Soc. Coop. Agr.
DATA: 29/10/2025 PROT.: 48437

CONTENUTO PROPOSTA

Opposizione alla previsione di Piano Urbanistico Attuativo in quanto non è stato rispettato il volume ammesso dalla normativa urbanistica vigente.

In particolare la ripermetrazione dell'ambito di piano esclude un edificio residenziale cui viene attribuita una volumetria di mc 3.000 che non corrisponde al volume effettivo pari a mc 5.985.

Le strutture di vendita occupano una volumetria di mc 12.000 applicando il criterio dell'altezza convenzionale di m 3. Essa non risulta riflettere l'altezza media degli edifici commerciali che si attesta a m 4,5 e conseguentemente la volumetria commerciale effettiva si attesta a mc 18.000.

Il superamento della volumetria ammessa è pari a mc 8.985.

La discrepanza si ripercuote anche sul calcolo del contributo straordinario.

CONTRODEDUZIONI

Parere favorevole all'accoglimento parziale dell'osservazione in riferimento alla rideterminazione del volume dell'edificio residenziale esistente a nord-est del compendio ed alla rideterminazione del volume complessivo residuo.

Parere contrario all'accoglimento delle restanti parti dell'osservazione in quanto, sotto il profilo dei contenuti urbanistici della stessa, esse vengono confutate.

Seguono le valutazioni operate:

Il rilievo dell'edificio residenziale espunto dal Piano attuativo, ha fornito il dato di mc. 5.336,32 mc (elaborato pervenuto al ns. prot. 21419 del 14.05.2026). Erroneamente nel progetto era riportata la consistenza di mc 5.985,00.

La cubatura complessiva dell'esistente è pari a mc 145.778 (Tav. 4.1). Il Piano degli Interventi, nel repertorio normativo, stabilisce per lo IUP n. 6 una volumetria massima di mc 90.000. Introducendo quindi una riduzione al 62%.

Il rilievo dell'edificio residenziale esistente espunto dal piano restituisce il valore di mc 5.336,32. Pertanto la volumetria complessiva deve rideterminarsi in mc 145.129,74. Il rapporto di riduzione rimane al 62%. La volumetria dell'edificio in oggetto (pari a mc 5.336,32), utilizzando il medesimo

rapporto, ha una consistenza di mc 3.309. La volumetria di piano ai fini del permanere delle condizioni di cubatura complessive stabilite in sede di IUP è pari a mc 86.691 (90.000-3.309).

Si accoglie pertanto la parte di osservazione che riguarda il corretto dimensionamento dell'edificio residenziale espunto dal piano attuativo (volume effettivo mc 5.336,32) e la rideterminazione del volume residuo in mc 86.691 (anziché 87.000 mc).

Va comunque osservato che l'art. 20 della LR 11/2004 e s.m.i. comma 8-bis reca *“Fatte salve le diverse disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi”*; si noti che la facoltà di riduzione, applicata nel PUA in argomento, non influenza il volume complessivo che pertanto può anche rimanere inalterato pur essendo calato in un ambito ridotto in termini di superficie.

Invece, circa la scelta del Comune di considerare il parametro della superficie di vendita (della media struttura) in luogo del volume, va considerato che, trattandosi di un PUA in variante ex art. 20, comma 8-ter L.R. Veneto n. 11/2004, è certamente consentito al Consiglio Comunale di considerare ai fini del dimensionamento della struttura di vendita il parametro della superficie in luogo del volume.

Le tavole progettuali descrivono chiaramente la consistenza dimensionale della struttura commerciale e il Consiglio Comunale, in sede di adozione del PUA, ha ben potuto constatare e valutare la consistenza della struttura commerciale, ritenendo più opportuno e adeguato ai fini del suo insediamento rimodulare i parametri edilizi, considerando la superficie di vendita in luogo del volume.

Tale scelta deve essere qui confermata, anche alla luce della sua coerenza con la normativa regionale, che privilegia e incentiva l'insediamento delle medie strutture di vendita nelle aree degradate. Al riguardo, si evidenzia come tale normativa definisca *“interventi che non comportano aumento di cubatura esistente in ambito comunale”* di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 50/2012, l'ampliamento o la realizzazione di edifici destinati ad attività commerciali all'interno delle aree di degrado individuate dal Comune, come appunto nel caso di specie, posto che il PUA prevede appunto la rigenerazione di un ambito ove attualmente insiste un insediamento industriale degradato e dismesso.

D'altra parte, nel Piano Regolatore Comunale del Comune di Castelfranco Veneto (comprendente appunto il PAT ed il PI), la destinazione produttiva (in generale intesa come commerciale, direzionale, artigianale ed industriale), viene attualmente determinata secondo il parametro della superficie e quindi è quantificata in metri quadrati.

La scheda dello IUP n. 6 discende dalla previgente programmazione e non disciplinava un fattore di conversione tra la volumetria edificabile (tipica della destinazione residenziale) e la superficie edificabile (tipica invece delle destinazioni produttive).

Risulta pertanto coerente determinare la volumetria della funzione commerciale, che peraltro lo IUP n. 6 ammette fra le destinazioni d'uso del piano attuativo prescritto per l'area in oggetto, secondo le disposizioni esistenti tratte da dettati normativi di pari livello (l'art. 71 NTO, secondo il quale *“ai fini della determinazione del volume recuperabile ammesso, qualora non disciplinato dall'apposita scheda progettuale, deve essere considerata la superficie coperta del fabbricato preesistente per un'altezza fino ad un massimo di 3 metri”*) ovvero introdotte da norme superiori (vedasi LR 14/2017, LR 1472019 e DGR 263/2020). In entrambi i casi si tratta proprio di disposizioni che vertono sul recupero e la riqualificazione di manufatti incongrui ed ambiti degradati del tutto analoghi agli edifici di tipo produttivo che compongono l'ambito di PUA.

La quantificazione dei crediti edilizi secondo l'allegato A della DGR 263 del 3 marzo 2020 recante "Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi. Criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione, prevede che *"qualora la destinazione originaria non sia residenziale o assimilabile alla residenza, la consistenza originaria del manufatto dovrà essere parametrata alla destinazione residenziale, convertendo le superfici in volume, utilizzando l'altezza del manufatto. Qualora l'altezza del manufatto sia superiore a quella media di un piano residenziale (2,70 m), il DDC sarà dato dal prodotto tra la consistenza in mq e l'altezza media di un piano residenziale, che si assume pari a 2,70 m"*.

Il maggior valore ai sensi della normativa (vedasi la conversione in Legge 11 novembre 2014, n. 164 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133), ex art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., è stato oggetto di stima da parte dello studio Smart Land di Venezia (rif. prot. 13352/2025). Essa teneva conto sia delle funzioni (destinazioni d'uso) che del loro dimensionamento rispettivamente in metri cubi per la residenza ed in metri quadrati per il commerciale.

Non vi è pertanto discrepanza né variazione del contributo straordinario che, per la parte relativa all'uso commerciale, teneva conto fin dal principio delle superfici.

Il contributo straordinario viene assolto attraverso la realizzazione di un'opera di valore superiore all'importo stimato per tale contribuzione.

OSSERVAZIONE N. 1/e

DITTA PROPONENTE: Cooperativa Agricola Produttori Castellana Soc. Coop. Agr.

DATA: 29/10/2025 PROT.: 48437

CONTENUTO PROPOSTA

Opposizione alla previsione di Piano Urbanistico Attuativo in quanto:

- La legge regionale n. 50 del 28.12.2012 all'art. 21 comma 6 stabilisce che "Ai fini dell'insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni: a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici sono definite da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali; non è stata predisposta la convenzione";
- L'apertura di una media struttura di vendita comporterà un notevole incremento del traffico automobilistico ed il progetto non ha previsto alcuna significativa opera di mitigazione-contenimento dei nuovi flussi omettendo di intervenire sugli accessi;
- Dal punto di vista idraulico non risulta alcun intervento specifico di invarianza;
- Sotto il profilo ambientale si rende necessaria un'accurata opera di bonifica.

CONTRODEDUZIONI

Parere contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto, sotto il profilo dei contenuti urbanistici della stessa, l'osservazione viene confutata come segue:

- La legge regionale n. 50 del 28.12.2012 all'art. 21 comma 6 prescrive – per le grandi e medie

strutture di vendita situate nei centri storici – una convenzione che regoli gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali. Con Regolamento Regionale n. 1/2013 di cui all'allegato A) della DGR 1047 del 18 giugno 2013, la Regione ha fornito ulteriori dettagli.

Nel caso in oggetto la LR 11/2004 all'art. 19 "Piani urbanistici attuativi" comma 2 lettera m) prevede la redazione dello schema di convenzione. La convenzione del P.U.A. assorbe e comprende i contenuti della convenzione ex art. 21 comma 6 della LR 50/2012 non avendo significato la stesura di due convenzioni aventi il medesimo contenuto.

- Il volume di traffico è stato esaminato nello studio dell'impatto viabilistico ed i percorsi pedonali, veicolari e di accesso al comparto sono stati valutati negli elaborati di seguito indicati:

05152980263-03122023-1656.100.pdf.p7m TAV_21_1_PR_VIABILITA_DETtagli_ACCESSI.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.101.pdf.p7m TAV_22_1_PR_VIABILITA_ACCESSI_NORD_785.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.102.pdf.p7m TAV_23_1_PR_PARCHeggi_DETtagli_786.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.103.pdf.p7m TAV_23a_1_PR_SEZ_PARCHeggi.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.104.pdf.p7m TAV_24_1_PR_SEZIONE_PERCORSI.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.105.pdf.p7m TAV_25_1_PR_IPOTESI_PROGETTO.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.108.pdf.p7m TAV_28_1_PR_PERCORSI.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.190.pdf.p7m 6__TAV_18b_1_VIABILITA_GENERALE_E_PARCHeggi.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.069.pdf.p7m REL_7_1_STUDIO_IMPATTO_VIABILISTICO.pdf.p7m

Le conclusioni indicano che l'intervento in esame è destinato a determinare un impatto ammissibile sulla viabilità, tale da non comprometterne la funzionalità di esercizio.

- L'invarianza idraulica è stata valutata negli elaborati

05152980263-03122023-1656.150.pdf.p7m h_REL_9_1_VALUTAZIONE_COMPATIBILITA_IDRAULICA_.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.196.pdf.p7m 23287_20240626_R00_02_VCI.pdf.p7m

05152980263-03122023-1656.076.pdf.p7m REL_13_1_ATTESTATO_DI_RISCHIO_IDRAULICO.pdf.p7m

E sul punto sono pervenuti il parere del Consorzio di Bonifica Piave in data 15.07.2024 prot. 31156 favorevole con prescrizioni ed il parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 della Regione del Veneto prot. 36448 del 14.08.2024.

Ai sensi del Parere della Commissione VAS n. 110/2026 è stato aggiornato il documento di rischio idraulico con l'elaborato 05152980263-03122023-1656.233.pdf.p7m RischioVariante_1.pdf.p7m

- Lo stato dell'arte sulla procedura di bonifica fino alla data dell'adozione, è descritto nell'elaborato 05152980263-03122023-1656.074.pdf.p7m REL_11_1_RELAZIONE_ESITI_BONIFICA.pdf.p7m

Nel testo della Deliberazione si prende atto che, in merito al procedimento ambientale, sono state eseguite le attività tipiche dell'iter di caratterizzazione e di bonifica di siti contaminati.

Il procedimento di bonifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è di competenza della Regione del Veneto che prescrive gli approfondimenti necessari e che, una volta completata la caratterizzazione, seguirà il progetto di bonifica in tutte le sue fasi.
